

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	
LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO	

ALLEGATO 5

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO

Rev. 1

**(Riferimento CONVENZIONE OIL MLC 2006
REG.1.4 “Reclutamento”- Standard A.14-Linee Guida B.1.4.1.)**

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO		

1. SCOPO DELLE LINEE GUIDA

La Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo OIL MLC 2006 è stata redatta al fine di promuovere in maniera universale le condizioni di lavoro del personale marittimo impiegato a bordo delle navi mercantili e garantire:

- un luogo di lavoro sicuro e senza pericolo dove le norme di sicurezza siano rispettate;
- eque condizioni di impiego;
- garanzie sul rimpatrio;
- garanzie sul pagamento dei salari;
- dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi;
- la tutela della salute, le cure mediche, le misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale.

In questo contesto, ricopre un ruolo fondamentale il reclutamento del personale marittimo attraverso un accesso ad un sistema efficiente e ben regolamentato, senza spese aggiuntive, in accordo agli scopi definiti nella Reg.1.4 e negli Standard obbligatori contenuti nella parte A1.4.

Lo scopo delle presenti **Linee Guida** è quello di fornire i principali elementi di riferimento per lo svolgimento delle citate attività di controllo ed ispezione da parte degli ispettori e le modalità per la corretta compilazione della Lista di controllo (checklist) da utilizzare in sede di verifica ispettiva, ai fini del rilascio della certificazione alle Agenzie Italiane del Lavoro Marittimo.

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Codice della navigazione** Capo I, II, III, IV e V R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Legge 4 Aprile 1977 n°135**, come emendata dal D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483;
- **CCNL**;
- **Legge n. 675 del 31 dicembre 1996** Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali come modificata;
- **Circolare prot. 13452 del 30 luglio 2013** – Nuovo modello di convenzione di arruolamento (allegato 23 alla Circolare Unica del 17/12/2008 n. 17)
- **Lettera Circolare n. 14124 del 12/8/2013** Convenzione di arruolamento stipulata in località estera dove non sia presente Autorità Consolare art. 357 C.N.
- **DPR 18 aprile 2006, n. 231** art. 5 Servizi di collocamento, art.7 Anagrafe della gente di mare, art.8 Scheda Professionale; art.9 Dichiarazione di disponibilità.
- **D.D. 13 giugno 2013 concernente l'istituzione del servizio ispettivo nonché** le linee guida e le procedure per le verifiche ispettive connesse al controllo delle condizioni del lavoro dei marittimi imbarcati sul naviglio nazionale.
- **Legge 23 settembre 2013, n. 113** Legge di ratifica della Convenzione OIL MLC 2006;
- **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276** art. 18 comma 1 e art. 19 comma 3 sanzioni relative alla richiesta di un compenso ai marittimi per procurare l'assunzione a bordo di una nave,
- **Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32** Attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune Responsabilità dello Stato di Bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul Lavoro Marittimo del 2006 e della sua applicazione;
- **D.D. n. 124 del 2 agosto 2016** Regolamento per la certificazione delle Agenzie per il Lavoro marittimo italiane che svolgono attività di reclutamento di personale marittimo.

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO		

- **DD 22 novembre 2016, n. 185** Approvazione Linee Guida per visite ispettive finalizzate al rilascio del Certificato di Conformità alle Agenzie Italiane per il Lavoro Marittimo per attività di reclutamento.
- **D.I. MIT-MISE 28 dicembre 2017, n. 559** Istituzione del Registro delle garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori ai marittimi in caso di abbandono – rimpatrio e per indennizzom in caso di decesso o invalidità a lungo termine derivanti da infortuni sul lavoro o rischi professionali (Regole 2.5 – Standard A2.5.2 e Regola 4.2 – Standard A4.2.1. par 1 (b)).
- **Regola 1.4 – Standard A.1.4 -Linee Guida B.1.4. “Reclutamento”** della Convenzione OIL MLC, 2006.
- **Regola 5.1.4 - Standard 5.1.4.- Linee Guida B.5.1.4** “Ispezione e applicazione” della Convenzione OIL MLC 2006;
- **Risoluzione XIII alla Convenzione** relativa allo sviluppo delle linee guida per le ispezioni dello Stato di Bandiera;
- **Risoluzione XIV alla Convenzione** relativa alle misure di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo;
- **Linee Guida per le ispezioni** da parte dello Stato di bandiera ai sensi della Convenzione OIL MLC 2006 (ILO, 2009) ;
- **Linee Guida per l'implementazione della Convenzione OIL MLC, 2006 –** Modello per le disposizioni nazionali (ILO, 2012).

2. DEFINIZIONI

a. Verifica ispettiva (V.I.)

Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le evidenze oggettive tali da determinare che l'Agenzia soddisfi i requisiti della Convenzione OIL MLC, 2006.

b. Evidenza oggettiva della verifica ispettiva:

Verifica mediante il controllo della documentazione di riferimento che attesti la corretta implementazione dei requisiti stabiliti dallo Standard A1.4 della Convenzione OIL MLC, 2006.

c. Pianificazione della verifica ispettiva:

Preparazione delle verifiche ispettive che sono concordate tra l'Autorità Competente Locale e l'Agenzia.

d. Risultati della verifica ispettiva:

Rappresentano il grado di conformità dell'Agenzia ai requisiti dello Standard A1.4 della Convenzione OIL MLC, 2006.

e. Non conformità:

il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti dallo Standard A1.4 della Convenzione OIL MLC 2006;

f. Osservazione:

non è una Non Conformità, tuttavia rappresenta una situazione di criticità che merita un adeguato trattamento finalizzato ad un miglioramento continuo;

g. Raccomandazione: un suggerimento finalizzato a sensibilizzare l'Agenzia ad un più attento monitoraggio delle proprie attività.

h. Garanzie finanziarie sono quelle rilasciate dai fornitori ai marittimi in caso di abbandono – rimpatrio e per indennizzom in caso di decesso o invalidità a lungo termine derivanti da infortuni sul lavoro (Regole 2.5 – Standard A2.5.2 e Regola 4.2 – Standard A4.2.1. par 1 (b)).

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	
LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO	

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELL'AGENZIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO

Al fine di procedere con la verifica dei requisiti obbligatori previsti dalla Reg.1.4 della Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo OIL MLC 2006 devono essere in via preliminare riportati nel modello allegato 2 al D.D. 22 novembre 20156, n. 185 i seguenti elementi identificativi dell'Agenzia propedeutici al iter di rilascio del certificato di conformità alle Agenzie che effettuano attività di Reclutamento :

- 1) iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 29 novembre 2013 presso il Ministero del Lavoro; e
- 2) l'Agenzia dovrà avere nella sua organizzazione interna un Raccomandatorio marittimo ai sensi dell'art. 6 della Legge 4 Aprile 1977, n°135.

4. VERIFICHE ISPETTIVE

- 4.1 In sede di verifica ispettiva l'ispettore incaricato dovrà effettuare i necessari controlli al fine di accertare la rispondenza dell'Agenzia ai requisiti della Reg.1.4-Standard A1.4 in base a quanto indicato negli artt. 4 e 5 del D.D. 2 agosto 2016, n. 124 e secondo l'allegato 2 al D.D. 22 novembre 2016, n. 185.
- 4.2 Le visite ispettive di sorveglianza sono condotte presso il sito/i dell'Agenzia, secondo un programma triennale che consenta di verificare la rispondenza ai requisiti della Convenzione OIL MLC 2006.
- 4.3 Durante verifiche periodiche di sorveglianza saranno comunque presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - la validità del certificato di Qualità;
 - un riesame delle azioni correttive intraprese dall'Agenzia a seguito delle non conformità identificate durante la precedente visita ispettiva;
 - il trattamento di eventuali reclami;
 - l'esistenza di attività pianificate finalizzate al miglioramento delle attività di reclutamento esercitate dall'Agenzia;
- 4.4 Per ogni visita ispettiva l'Ispettore incaricato compila la lista di controllo, secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.D. 22 novembre 2016, n. 185 di approvazione delle linee Guida per le visite ispettive e lo trasmette all'Autorità Competente Locale quale **rapporto di ispezione** nel quale sono indicate le eventuali Non conformità, le eventuali Osservazioni e le eventuali Raccomandazioni per il miglioramento del servizio. Una copia del rapporto è consegnato all'Agenzia e l'originale è conservato presso l'Autorità Competente Locale.
- 4.5 In caso di eventuali Non Conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, l'ispettore deve verificare che le azioni correttive e/o i necessari trattamenti delle siano posti in essere nei tempi previsti.
- 4.6 Nel caso di esito positivo della visita ispettiva il relativo rapporto sarà inviato entro 3 giorni lavorativi all'Autorità competente locale al fine del rilascio del certificato di cui allegato I di cui al D.D. n. 124 del 2 agosto 2016.
Per quanto concerne il rinnovo della certificazione di conformità la validità del certificato è confermata a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva periodica.
- 4.7 In presenza di Non conformità, o di Osservazioni la cui numerosità a giudizio dell'Ispettore siano tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema, l'Agenzia è sottoposta ad una visita ispettiva supplementare entro i tempi stabiliti dall'**Autorità Competente Locale** in relazione all'importanza delle Non conformità stesse e/o Osservazioni, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita ispettiva di sorveglianza finalizzato a verificare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte.
- 4.8 Nel caso le Non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le Osservazioni rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza del servizio fornito ai requisiti stabiliti dalla Convenzione, **l'Autorità Competente Locale** può

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO		

sospendere la certificazione sino a che le Non conformità e/o le Osservazioni non siano state corrette.

5. Ai fini di una uniforme redazione del Rapporto di ispezione e della lista di controllo si riportano di seguito tipologie di elementi che possono comportare deficienze.

5.1 Item n°1 Sistema di gestione qualità (SGQ) (B.1.4.1., c1, lett h)

Nel caso in cui l'Agenzia sia certificata con certificato di qualità ISO 9001: lo stesso non è in corso di validità (certificato scaduto e non rinnovato).

Nel caso in cui l'Agenzia non sia certificata ISO 9001: la stessa non dà evidenza delle politiche e degli obiettivi aziendali, non ha un organigramma o un documento di attribuzione dei compiti e delle responsabilità, non ha un manuale di qualità.

5.2 Item n°2 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. comma 5 a)

Manca l'autocertificazione richiesta nell'Allegato 2 al D.D. 22 novembre 2016, n. 185.

5.3 Item n°3 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. comma 5 b)

Manca l'autocertificazione richiesta nell'Allegato 2 al D.D. 22 novembre 2016, n. 185.

5.4 Item n°4 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. comma 5 c)i)

Manca un registro aggiornato di tutto il personale marittimo reclutato.

5.5 Item n°5 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)ii)

Manca la firma dell'Allegato 3 da parte del marittimo.

5.6 Item n°6 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)ii)

Manca la dichiarazione del marittimo di presa visione del contratto di lavoro

5.7 Item n°7 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)iii)

La convenzione di arruolamento non è conforme alla legislazione vigente e l'Agenzia non applica il CCNL vigente.

5.8 Item n°8 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)iii)

Manca l'evidenza di una procedura che garantisca il possesso, da parte dei marittimi reclutati dall'Agenzia, dei requisiti in corso di validità.

5.9 Item n°9 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)iv)

Non sono date evidenze dell'esistenza delle seguenti procedure relative che garantiscano il rimpatrio dei marittimi né da parte dell'armatore né da parte dell'Agenzia di reclutamento:

- a) manca la Procura speciale per l'assunzione delle responsabilità tra l'Armatore e l'Agenzia;
- b) mancano le procedure che assicurino da parte dell'Armatore o dell'Agenzia il rimpatrio dei marittimi da un porto straniero;
- c) manca una fidejussione o assicurazione che coprano i costi di rimpatrio.

5.10 Item n°10 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)v)

Non esiste procedura affinché gli eventuali reclami possano essere portati all'attenzione degli organi di ispezione e vigilanza attraverso le procedure di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 e, qualora vi siano lesioni di diritti, nelle appropriate sedi giurisdizionali.

5.11 Item n°11 MLC 2006 Reg.1.4 Standard A1.4. Para 5 c)vi)

Non è stato previsto un sistema di protezione e di indennizzo al marittimo che abbia subito perdite pecuniarie dovute al mancato servizio di reclutamento o al fatto che l'Armatore/l'Agenzia non abbiano adempiuto agli obblighi del contratto di arruolamento marittimo.

La garanzia e l'assicurazione non sono proporzionali all'importo dell'ingaggio del marittimo.

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
LINEE GUIDA PER ISPEZIONI ALLE AGENZIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO		

5.12 Item n° 12 MLC Linee Guida B.1.4.1., c.1., lett d)

Mancano le procedure per il rispetto del diritto alla *privacy* e alla riservatezza dei registri completi e dettagliati del Personale marittimo, in merito alla gestione dei dati personali dei marittimi per i servizi di reclutamento, compresa la raccolta, la conservazione, il controllo e la comunicazione di tali dati a terzi ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla *privacy* ed il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente Codice in materia di protezione dei dati personali).

5.13 Item n°13 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. c)

Mancano procedure per la tenuta aggiornata delle liste delle navi alle quali i servizi di reclutamento forniscono i marittimi e che garantisca l'esistenza di un mezzo, anche informatico, per contattarli questi servizi in qualsiasi momento in caso di urgenza.

5.14 Item n°14 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. d)

Manca l'autocertificazione richiesta nell'Allegato 2 al D.D. 22 novembre 2016, n. 185.

5.15 Item n°15 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. e)

Mancano le procedure che evitino i rischi di sfruttamento del personale marittimo derivanti da rimessa di anticipi sul salario o di ogni altra transazione finanziaria conclusa tra l'armatore ed il personale marittimo e trattata con i servizi di reclutamento del personale marittimo.

5.16 Item n°16 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. g)

Manca l'autocertificazione richiesta nell'Allegato 2 al D.D. 22 novembre 2016, n. 185.

5.17 Item n°17 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. h)

Mancano le procedure per trattare casi di inadempimento o di indiscipline conformemente ai principi di giustizia secondo la legislazione e la pratica nazionale e, ove applicabile, le contrattazioni collettive.

5.18 Item n°18 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. i)

Mancano le procedure che assicurino che i certificati ed i documenti obbligatori presentati dal personale marittimo per ottenere un impiego siano in corso di validità e non siano stati ottenuti fraudolentemente nonché accerti che siano stati altresì verificati i requisiti professionali.

5.19 Item n°19 MLC Linee Guida B.1.4.1., c. 2, let. j)

Mancano le procedure che assicurino che le richieste di informazioni o di notizie formulate dai parenti del marittimo, quando è imbarcato, siano trattate senza indugio, con benevolenza e senza spese.

5.20 Item 20 Gestione visite ispettive

Riportare le Non Conformità derivanti da ispezioni precedenti e gestione delle azioni correttive intraprese.

5.21 Note eventuali/Considerazioni in merito all'ispezione

L'Ispettore dovrà descrivere i risultati dell'ispezione evidenziando l'eventuale esistenza di "Non Conformità" e/o "Osservazioni" indicando, altresì, i termini entro i quali dovranno essere risolte le "Non Conformità".

Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006

5.2. -St A.2.5.2. e 4.2.-St. A.4.2.1. par 1 (b)

Nel caso di assicurazione delle garanzie finanziarie, l'Ispettore dovrà verificare che i Modelli di assicurazione finanziaria siano stati redatti in conformità alla Convenzione MIT-CONSAP approvata con D.D. 21 feb. 2018, n. 26.